

*A cura di Pasquale Pirone*

# Ecotassa ed ecobonus: chiarimenti

Categoria: **Finanziaria**  
Sottocategoria: **Legge di Bilancio 2019**

Publicato in Gazzetta ufficiale il Decreto MISE del 20 marzo 2019 recante la disciplina operativa degli incentivi (introdotti con la Legge di Bilancio 2019) per l'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni e per l'acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti oltre che la nuova detrazione fiscale per le spese relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. Su queste nuove misure era intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate, a fornire i primi chiarimenti, con la Risoluzione n. 32/E/2019, avente ad oggetto anche la c.d. ECOTASSA (ossia quel disincentivo, introdotto anch'esso con la Manovra di Bilancio 2019, per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia). Altri chiarimenti sono stato forniti con la recente Circolare n. 8/E/2019.

## Di cosa si tratta?

<b>Premessa</b> .....	2
<b>Ecotassa</b> .....	2
<b>Detrazione fiscale</b> .....	5
<b>Incentivi</b> .....	6
<b>Riferimenti normativi</b> .....	10
<b>Allegato 1</b>	
L'Esperto risponde.....	11

**Premessa**

La Legge di Stabilità 2019 (Legge n. 145/2018), ha introdotto misure finalizzate, da un lato ad incentivare l'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni di biossido di carbonio (CO2) e, dall'altro, disincentivanti (sotto forma di imposta) l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia. In particolare:



⇒ **NOVITA'**

Ecobonus veicoli (Legge n. 145/2018)	
	Tassazione
Misure incentivanti l'acquisto di autoveicoli nuovi con basse emissioni di CO2	commi da 1031 a 1042
Misure disincentivanti l'acquisto di autoveicoli con alte emissioni di CO2 (EOTASSA)	commi da 1042 a 1045
Misure incentivanti alla rottamazione per l'acquisto di motoveicoli non inquinanti	commi da 1057 a 1064




L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 32/E/2019 ha fornito i primi chiarimenti in merito, ed è stato pubblicato nella GU Serie Generale n. 82 del 6 aprile 2019 il decreto del MISE (di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) del 20 marzo 2019 che definisce le modalità applicative riguardanti le misure incentivanti. L'Amministrazione finanziaria è poi nuovamente ritornata sugli argomenti in commento con la Circolare n. 8/E del 10 aprile 2019.

**Ecotassa**

Una nuova "tassa" è introdotta al fine di disincentivare l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia. Si tratta della c.d. ECOTASSA.

<b>Che cos'è</b>	Tributo per disincentivare l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia.
<b>Ambito soggettivo ed oggettivo</b>	L'imposta è a carico di chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia - inclusi, ai sensi del comma 1043, anche i veicoli già immatricolati in altri Stati che vengano reimmatricolati in Italia -, un veicolo nuovo di categoria M1, quindi un'autovettura (veicolo a motore destinato al trasporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.

<b>Ambito temporale</b>	Veicoli acquistati o immatricolati nel periodo 1° marzo 2019 - 31 dicembre 2021.												
<b>Fasce di emissioni</b>	<p>La tassa è parametrata in base a 4 fasce di emissioni. In particolare, l'imposta è parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio (CO2) emessi per chilometro, e le fasce sono le seguenti:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">ECOTASSA</th> </tr> <tr> <th>Emissioni di CO2 g/KM</th> <th>Importo dovuto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>161 - 175</td> <td>1.100 euro</td> </tr> <tr> <td>176 - 200</td> <td>1.600 euro</td> </tr> <tr> <td>201 - 250</td> <td>2.000 euro</td> </tr> <tr> <td>oltre 250</td> <td>2.500 euro</td> </tr> </tbody> </table>	ECOTASSA		Emissioni di CO2 g/KM	Importo dovuto	161 - 175	1.100 euro	176 - 200	1.600 euro	201 - 250	2.000 euro	oltre 250	2.500 euro
ECOTASSA													
Emissioni di CO2 g/KM	Importo dovuto												
161 - 175	1.100 euro												
176 - 200	1.600 euro												
201 - 250	2.000 euro												
oltre 250	2.500 euro												
<b>Esclusioni</b>	L'imposta non è applicata ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5 della Direttiva 2007/46/CE (camper, veicoli blindati, ambulanze, auto funebri, veicoli con accesso per sedia a rotelle, caravan, gru mobili, carrelli "dolly", rimorchi per trasporto eccezionale e altri veicoli per uso speciale che non rientrano in nessuna delle precedenti definizioni).												
<b>Modalità di pagamento</b>	Il versamento è dovuto dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente. Per il pagamento si utilizzerà l'F24 e dovrà avvenire successivamente al verificarsi dei presupposti.												





**INFORMA** - In sede di compilazione del modello F24 ELIDE, il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando:

Compilazione F24 ELIDE (Risoluzione 31/E/2019)		
Sezione	Campo	Compilazione
CONTRIBUENTE	"Codice fiscale"	Codice fiscale di chi esegue il versamento
	"Dati anagrafici"	Dati anagrafici di chi esegue il versamento
ERARIO ED ALTRO	"Tipo"	"A"
	"Codice tributo"	3500
	"Elementi identificativi"	Numero telaio veicolo
	"Anno di riferimento"	Anno di immatricolazione del veicolo in Italia, espresso nel formato "AAAA"

CHIARIMENTI (Risoluzione n. 32/E/2019 e Circolare n. 8/E/2019)	
<b>Acquisto e Immatricolazione</b>	Ai fini della debenza dell'imposta, l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi nell'arco temporale individuato dal comma 1042 (1/03/2019 – 31/12/2021); di conseguenza, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell'imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo in data 28 febbraio 2019, la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo 2019.
<b>Ambito soggettivo ed oggettivo</b>	Deve ritenersi che il requisito dell'immatricolazione non sia integrato e, pertanto, non sia assoggettato ad imposta l'acquisto di veicoli nuovi di categoria M1, nel caso in cui l'immatricolazione del veicolo avviene su richiesta del Ministero degli Affari Esteri (articolo 131, comma 2, del Codice della Strada) e, nel caso, si tratta di un'immatricolazione "speciale" che avviene direttamente da parte dell'ente proprietario del veicolo ovvero su richiesta dello stesso (articolo 138 del Codice della Strada).
<b>Acquisto all'estero</b>	Per quanto riguarda il requisito dell'acquisto, rileva anche l'acquisto del veicolo nuovo effettuato all'estero purché acquisto e immatricolazione avvengano nell'arco temporale individuato dalla disposizione in commento.
<b>Termini di versamento</b>	Il pagamento deve essere eseguito entro il giorno di immatricolazione del veicolo stesso.

<b>Soggetto obbligato</b>	Il soggetto passivo del tributo va individuato esclusivamente nell'acquirente del veicolo. Il versamento dell'imposta in questione può essere effettuato, oltre che dal soggetto passivo (l'acquirente del veicolo), anche da "chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente" (come, ad esempio, il concessionario). Pertanto, la responsabilità sulla corretta e tempestiva effettuazione del versamento dell'imposta va ricondotta unicamente in capo all'acquirente quale soggetto passivo dell'imposta. Da ciò deriva, pertanto, che è onere di quest'ultimo acquisire dal soggetto che ha provveduto al versamento in suo nome e per suo conto la documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta ai fini dei futuri controlli da parte dell'amministrazione finanziaria.
<b>Aspetti IVA</b>	Qualora al versamento provveda direttamente il concessionario in nome e per conto dell'acquirente (soggetto obbligato al pagamento dell'imposta), l'importo in questione deve considerarsi escluso dalla base imponibile IVA ai sensi del menzionato articolo 15 del D.P.R. n. 633 del 1972 quale anticipazione effettuata in nome e per conto della controparte
<b>Company Car</b>	In relazione alle vetture intestate ai costruttori stessi (le c.d. company car, ossia utilizzati dalla medesima impresa costruttrice), non configurandosi alcun atto di acquisto da parte degli stessi, l'"ecotassa" non è dovuta, non realizzandosi uno dei due presupposti (l'acquisto) previsti dalla legge.

### Detrazione fiscale

E' introdotta una nuova detrazione fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica.

<b>Che cos'è</b>	Detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW.
<b>Quali spese</b>	Quelle sostenute nel periodo 1° marzo 2019 - 31 dicembre 2021.
<b>Misura</b>	50% delle spese sostenute.
<b>Limite massimo</b>	La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro (detrazione massima 1.500 euro).
<b>Modalità di fruizione</b>	10 rate annuali di pari importo (è da ripartirsi tra gli aventi diritto). Va riportata in dichiarazione dei redditi.
<b>In caso di condominio</b>	La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui trattasi sulle parti comuni degli edifici condominiali

Al riguardo si chiarisce quanto segue:



⇒ CHIARIMENTI

Risoluzione 32/E/2019 e Circolare n. 8/E/2019	
Cosa	Chiarimento
Ambito soggettivo	Hanno diritto alla detrazione sia i soggetti IRPEF sia ai soggetti IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo.
Ambito oggettivo	Ai fini della detrazione deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. Tale ultimo riguardo viene fatto in riferimento alle definizioni recate dall'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del citato Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. Sono ammesse al beneficio in commento, oltre ai costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino a un massimo di 7 kW, espressamente considerati nella previsione agevolativa, anche le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento (quali ad esempio, i costi di allaccio), fermo restando, naturalmente, il limite complessivo di euro 3.000.
Limite 3.000 euro	Il limite di 3.000 euro deve intendersi riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica e, dunque, nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti la stessa, per un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro, va ripartita tra gli aventi diritto. Resta fermo che ciascun contribuente può usufruire della detrazione massima di euro 1.500 per periodo di imposta e, pertanto, nel caso in cui il contribuente che ha effettuato l'intervento abbia sostenuto una spesa inferiore a 3.000 euro potrà beneficiare, per il medesimo periodo d'imposta, dell'importo residuo per ulteriori interventi.

Decreto MISE 20 marzo 2019	
Modalità di pagamento	Per fruire della detrazione i pagamenti devono essere effettuati dai contribuenti, sia soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il pagamento, ai sensi del periodo precedente, non è richiesto per i versamenti da effettuare, con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari: le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.
Arrotondamento	Ai fini del riconoscimento della detrazione per la parte relativa alla detrazione dei costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva, il valore in Kw della potenza aggiuntiva è arrotondato al numero intero più vicino.

**Incentivi**

Infine sono stati introdotti ulteriori due incentivi. In particolare:

- ⇒ per chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con emissioni inquinanti di CO2 inferiori a 70 g/km;

⇒ per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi.

**ACQUISTO VEICOLI NUOVI A BASSA EMISSIONE CO2**



<b>Che cos'è</b>	<p>Contributo per chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con emissioni inquinanti di CO2 inferiori a 70 g/km</li> <li>⇒ e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro (escluso IVA).</li> </ul>																
<b>Rottamazione</b>	<p>La misura del beneficio varia a seconda che si rottami o meno un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4.</p>																
<b>Misura del contributo</b>	<p>Il contributo è parametrato sulla base di due fasce di emissioni. In presenza di rottamazione:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Contributo spettante</th> </tr> <tr> <th>Emissioni di CO2 g/KM</th> <th>Importo dovuto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 - 20</td> <td>6.000 euro</td> </tr> <tr> <td>21 - 70</td> <td>2.500 euro</td> </tr> </tbody> </table> <p>In assenza di rottamazione:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Contributo spettante</th> </tr> <tr> <th>Emissioni di CO2 g/KM</th> <th>Importo dovuto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 - 20</td> <td>4.000 euro</td> </tr> <tr> <td>21 - 70</td> <td>1.500 euro</td> </tr> </tbody> </table>	Contributo spettante		Emissioni di CO2 g/KM	Importo dovuto	0 - 20	6.000 euro	21 - 70	2.500 euro	Contributo spettante		Emissioni di CO2 g/KM	Importo dovuto	0 - 20	4.000 euro	21 - 70	1.500 euro
Contributo spettante																	
Emissioni di CO2 g/KM	Importo dovuto																
0 - 20	6.000 euro																
21 - 70	2.500 euro																
Contributo spettante																	
Emissioni di CO2 g/KM	Importo dovuto																
0 - 20	4.000 euro																
21 - 70	1.500 euro																
<b>Come funziona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Il venditore concede il contributo sotto forma di sconto sul prezzo di vendita;</li> <li>⇒ L'impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo provvede a rimborsare il venditore per il contributo applicato;</li> <li>⇒ L'impresa costruttrice o importatrice recupererà l'importo come credito di imposta da utilizzarsi esclusivamente in compensazione nel modello F24 (da presentarsi solo per il tramite dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate).</li> </ul>																
<b>Adempimenti del venditore</b>	<p>La responsabilità della rottamazione è sul venditore, il quale ha l'obbligo di consegnare il veicolo ricevuto a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista. Il tutto dovrà essere fatto entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo.</p>																
<b>Non cumulabilità</b>	<p>Il contributo non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.</p>																



**INFORMA** – In caso di rottamazione devono essere rispettate le seguenti **condizioni**:

- a) alla data di acquisto del nuovo veicolo, il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi, allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
- b) nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.

In assenza di rottamazione, invece, è necessario che nell'atto di acquisto sia indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.

⇒ **CHIARIMENTI**



Risoluzione 32/E/2019 e Circolare n. 8/E/2019	
Cosa	Chiarimento
Impresa costruttrice	Per costruttore del veicolo deve intendersi colui che detiene l'omologazione del veicolo (art. 3 del D. Lgs. n. 209/2003) e rilascia all'acquirente, per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, la dichiarazione di conformità, assumendosi la piena responsabilità ad ogni effetto di legge (art. 76 D.Lgs. n. 285/1992).
Prezzo di listino	Laddove il listino prezzi ufficiale della casa produttrice indichi prezzi in una valuta diversa dall'euro, al fine di determinare i presupposti per l'applicazione del contributo (ossia, il prezzo inferiore a 50.000 euro), in un'ottica di semplificazione dei rapporti tra privati, si potrà tener conto del cambio delle valute estere accertato, su conforme parere della Banca d'Italia, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, in relazione al mese precedente a quello di acquisto dell'autovettura.
Adempimenti venditore	Come detto, la responsabilità della rottamazione è sul venditore, il quale ha l'obbligo di consegnare il veicolo ricevuto a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematica dell'automobilista. Il tutto dovrà essere fatto entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo. A tal proposito si chiarisce che ciò è da intendersi nel senso che, per quanto di competenza, l'impresa produttrice o importatrice del veicolo non potrà beneficiare del corrispondente credito d'imposta.

**ACQUISTO MOTOVEICOLI ELETTRICI O IBRIDI NUOVI**



<b>Che cos'è</b>	Contributo per gli acquirenti che nel corso del 2019 comprano in Italia un veicolo con potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1e e L3e (veicoli totalmente elettrici o ibridi) nuovo di fabbrica e che rottamano un veicolo delle stesse categorie (Euro 0, Euro 1 o Euro 2) di cui siano proprietari o utilizzatori (in caso di leasing finanziario) da almeno 12 mesi.
<b>Definizioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Veicolo L1e</b> - veicolo a due ruote con cilindrata (se si tratta di motore termico) non superiore a 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Veicolo L3e</b> - Veicolo a due ruote con cilindrata (se si tratta di motore termico) superiore a 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h.</li> </ul>
<b>Misura del contributo</b>	30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 3.000 euro.
<b>Condizioni</b>	<p>Per la fruizione del contributo devono essere rispettate le seguenti condizioni:</p> <p>a) che alla data di acquisto del nuovo veicolo, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato, da almeno dodici mesi, allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo;</p> <p>b) nell'atto di acquisto deve essere dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione; deve, inoltre, essere indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.</p>
<b>Come funziona</b>	<p>Il contributo è corrisposto dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.</p> <p>Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute IRPEF operate, in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),</li> <li>• dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e</li> <li>• dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),</li> </ul> <p>dovute al pubblico registro automobilistico - anche in acconto - per l'esercizio in cui viene richiesto l'originale del certificato di proprietà e per i successivi. Ai fini di cui al periodo precedente, il credito è utilizzato in compensazione con F24 da presentarsi esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.</p>

⇒ CHIARIMENTO



<b>Risoluzione 32/E/2019</b>
⇒ Anche se non espressamente previsto, si deve ritenere che, al pari di quanto disposto in merito agli incentivi per l'acquisto di autoveicoli nuovi a basse emissioni di CO2, l'incentivo in esame non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

E' online sul sito istituzionale del MISE (al seguente [link](#)) la piattaforma dedicata agli incentivi in esame. La procedura prevede le seguenti fasi:

- 1) registrazione dei concessionari (venditori). In questa fase tali soggetti si iscrivono e caricano i propri dati identificativi;
- 2) inserimento dell'ordine e prenotazione dell'incentivo;
- 3) entro 180 giorni dalla prenotazione, i venditori confermano l'operazione, comunicando, tra l'altro, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonché il codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo.

In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale dei contributi in esame, per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste, è disposta la revoca del credito d'imposta concesso e si procede contestualmente al recupero dello stesso.

#### Riferimenti normativi

- [Legge n. 145/2018](#);
- [Decreto MISE del 20 marzo 2019](#);
- [Risoluzione n. 31/E/2019](#);
- [Risoluzione n. 32/E/2019](#);
- [Circolare 8/E/2019](#).

**Allegato 1****L'Esperto risponde...****Oggetto:** Conservazione fattura**DOMANDA**

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per le imprese costruttrici in merito alle misure incentivanti viste in tale elaborato esiste qualche obbligo riguardo la conservazione della documentazione?

**RISPOSTA**

Con riferimento al contributo per l'ACQUISTO VEICOLI NUOVI A BASSA EMISSIONE CO2, è previsto che fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici sono obbligate a conservare copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, i quali devono essere ad esse tempestivamente trasmesse dal venditore. Al riguardo si chiarisce che ancorché non espressamente indicato, unitamente ai predetti documenti, in caso di consegna contestuale all'acquisto per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria, il venditore dovrà trasmettere alle imprese costruttrici o importatrici (le quali li debbono conservare) anche la copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, la copia dell'estratto cronologico e l'originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione (Risoluzione n. 32/E/2019). Stessi obblighi valgono anche in merito all'altro contributo (ossia quello previsto per l'ACQUISTO MOTOVEICOLI ELETTRICI O IBRIDI NUOVI). Il dettaglio dei documenti da conservare è contenuto all'art. 6 del Decreto Mise 20 marzo 2019.